



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Al Ministero della transizione ecologica  
Direzione generale per la crescita sostenibile e la  
qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

All'Ufficio legislativo  
[udcm.ufficiollegislativo@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm.ufficiollegislativo@pec.cultura.gov.it)

Alla Commissione Tecnica di verifica  
dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Alla Regione Siciliana  
Assessorato Regionale Beni  
Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e  
dell'Identità Siciliana  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa  
[soprivr@certmail.regione.sicilia.it](mailto:soprivr@certmail.regione.sicilia.it)

Class: 34.43.01/20.2.1/2019

**[ID\_VIP:4629]** Procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 relativa al parco eolico localizzato nel Comune di Carlentini (SR) con cavidotto interrato e sottostazione nel Comune di Sortino (SR), progetto di smantellamento di 38 dei 57 aerogeneratori esistenti ed installazione di 18 nuovi aerogeneratori di potenza pari a 5,5 MW-  
Proponente Erg Wind Energy S.r.l. (già ERG Wind Sicilia 3 S.r.l. ERG Wind 2000 S.r.l.)

**Integrazione al parere prot. n. 23800 del 10 agosto 2020**

Con riferimento alla procedura di VIA in oggetto, per la quale questa Direzione Generale ha espresso parere tecnico istruttorio prot. n. 23800 del 10 agosto 2020, considerato quanto segue:

- La società proponente ha impugnato con ricorso al TAR Sicilia, sezione di Catania, il parere tecnico istruttorio del Ministero della Cultura, Direzione Generale ABAP prot. n. 23800 del 10 agosto 2020, per la parte nella quale veniva prescritto che non venissero realizzati sette degli aerogeneratori proposti;
- Con sentenza n.1611/2021 il TAR Sicilia, sezione di Catania, ha annullato l'impugnato parere della DG ABAP 'per la parte avversata', in particolare nella parte, appunto, in cui nel parere si escludono dalla valutazione favorevole sette aerogeneratori;



*[Handwritten mark]*

- Con sentenza n.648, pubblicata il 30/05/2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana ha respinto l'appello, proposto dal Ministero della cultura avverso la sentenza del TAR Sicilia n.1611/2021.

Per conformarsi al giudicato, visto il parere prot. n. 19173 del 21/07/2022 dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero, contenente indicazioni anche in merito alle modalità di prosecuzione e conclusione del procedimento di VIA in oggetto, questo Ufficio, al fine di valutare sopravvenuti e rilevanti elementi istruttori, emersi dopo l'espressione del parere DGABAP del 10/08/2020, così da assicurare una completa ed adeguata istruttoria, con nota prot. n. 28370 del 28/07/2022 ha richiesto alla Soprintendenza di Siracusa ulteriori valutazioni sulla compatibilità paesaggistica del progetto alla luce di detti nuovi elementi.

Il contenuto della richiesta riguardava la documentazione, inviata dalla stessa Soprintendenza con nota 11451 dell'11/11/2020, ed in particolare il parere prot. n. 74871 del 26/08/2020 del Comando Forestale – S15 Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Siracusa, ove si affermava che *“dall'esame della cartografia SIF nonché dal sopralluogo effettuato si rileva che l'area oggetto della verifica si trova in parte all'interno del bosco di conifere (...) nelle località Timpa Nera, Farina e Martiri Fusi, in parte all'interno delle fasce di rispetto delle predette aree boscate, altre si trovano nelle località Favara e Lario Murro (...), oltre le predette fasce di rispetto. Il territorio anzi descritto impiantato a conifere è definito bosco ai sensi dell'art.4 della L.R. 16/1996, pertanto tutelato per legge, comprese le fasce di rispetto previste dalla medesima norma”*.

Questo ufficio ha pertanto segnalato alla Soprintendenza che il Comando Forestale – S15 Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Siracusa ha dichiarato che per sei degli aerogeneratori, previsti dal progetto, l'ubicazione proposta rientra in area boschiva, classificata secondo quanto stabilito dal D. Pres. Sicilia 26/2017 *“Definizione dei criteri ed individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica...”*, tra le aree non idonee alla realizzazione di impianti di tipo EO2 ed EO3 in quanto *“delimitate, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come boschi, definiti dall'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, modificato dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14”* (Art. 3, comma 3).

La Soprintendenza di Siracusa ha trasmesso in data 18/10/2022 la nota prot. n. 7783, dove comunica quanto segue:

*“si relaziona in riferimento ai provvedimenti adottati da questa Soprintendenza:*

1) *Con nota prot. n. 14353 del 22 maggio 2019, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale archeologica, belle arti e paesaggio - richiedeva a questa Soprintendenza di Siracusa la valutazione del progetto in causa, avente per oggetto la procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006, relativa al parco eolico localizzato nel Comune di Carlentini (SR), con cavidotto interrato e sottostazione nel Comune di Sortino (SR), progetto di smantellamento di 38 dei 57 aerogeneratori esistenti ed installazione di 18 nuovi aerogeneratori di potenza pari a 5,5 MV; -*

2) *in data 19 febbraio 2020, questa Soprintendenza trasmetteva al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la nota prot. 2173 (firmata dal Soprintendente pro-tempore, Arch. Donatella Aprile nella quale riteneva, “ai fini della tutela paesaggistica” ammissibile l'intervento in questione proponendo, come misura di mitigazione le indicazioni definite ai punti c), f) e h) dell'allegato 4,*





par. 3.2 al D.M. del 10 settembre-2010, in ragione del fatto che trattavasi di impianto esistente che si proponeva di modificare con la riduzione da 57 a 37 aerogeneratori, meno impattante dal punto di vista paesaggistico; la stessa nota conteneva, in allegato, il parere prot. n. 859 del 22/01/2020, formulato dalla Sezione per i Beni Archeologici,

3) In data 9 giugno 2020 con nota prot. n. 17276, il suddetto Ministero segnalava che, da un esame della cartografia allegata alla documentazione del SIA, "sembra possibile evincere che alcuni degli aerogeneratori del progetto in oggetto, ..., si trovano a ridosso dell'area tutelata ai sensi dell'art. 142, 1, lett. G, come "area boscata" (D. lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii.); il medesimo Ministero evidenziava anche che, dallo studio ambientale della società proponente, gli aerogeneratori ricadevano al di fuori del vincolo di inedificabilità delle fasce di rispetto dei boschi, affermazione che però il Ministero riteneva non verificabile correttamente, alla luce della documentazione cartografica presentata e, a testimonianza del "posizionamento particolarmente ravvicinato" di alcuni aerogeneratori ad un'area boschiva, la medesima Amministrazione richiama la relazione paesaggistica (pag. 41) in punto di abbattimento di piante arboree per l'installazione di alcune torri. Di conseguenza il Ministero chiedeva alla scrivente "di voler esprimere la propria posizione in merito a questo aspetto del progetto di valutazione";

4) con nota n. 6629 del 9 luglio 2020, la Scrivente comunicava anche ai Ministeri ricorrenti di essersi espressa nel senso che "le aree ove ricadono parte degli aerogeneratori risultano essere poste a ridosso di un'area individuata come area boschiva ex L. 227/2001, che non preveda "fasce di rispetto" e precisava che, con nota prot. 6617 del 9 luglio 2020, aveva chiesto al Comune di Carlentini e al Comando del Corpo Forestale S15 Ispettorato Ripartimentale Foreste - Siracusa "di verificare ed attestare se l'area boschiva posta a ridosso delle particelle sotto elencate rientra nelle formazioni che presentano gli specifici caratteri definiti dalla L.R. 16/1996 e s.m.i."; chiedeva altresì "se le su elencate particelle siano interessate dalla fasce di rispetto determinate dalla citata area boschiva e pertanto se ne prevedevano espressamente l'inedificabilità";

5) come si evince dalla nota prot. 7814 del 6 agosto 2020 con la quale questa Soprintendenza ha ribadito "quanto già espresso con la nota prot. 2173 del 19/02/2020", il Comune di Carlentini ha precisato, con nota prot. 10671 del 29 luglio 2020, che il progetto de qua "è compatibile con lo strumento urbanistico generale vigente e più precisamente si certifica che le sotto elencate particelle ( ... ) per la tipologia di intervento proposto (opere di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D. lgs. N. 38/2003), non sono soggette a vincolo di inedificabilità; sia perché non ricadenti in aree boschive/fasce di rispetto, sia perché sono oggetto di espressa disciplina derogatoria, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.R. 13/99 (che modifica il comma 8 dell'art. 10 della L.R. n. 16/1996)"; in virtù di quanto sopra il Comune di Carlentini esprimeva nuovamente il proprio parere favorevole;

6) con nota prot. 77239 del 2 settembre 2020, il Comando del Corpo Forestale 515, Ispettorato Ripartimentale Foreste - Siracusa, trasmetteva la verifica richiesta, a seguito del sopralluogo tecnico svolto in situ in data 25 agosto 2020 dal personale del distaccamento Forestale di Sortino; nel rapporto informativo prot. n. 74871 del 26 agosto 2020 si precisava che, "ai sensi del comma 8 del citato art. 10 (...) i lavori descritti sono oggetto di specifica disciplina derogatoria"; nel verbale di istruttoria finale allegato veniva confermata l'applicabilità della disciplina derogatoria. In conclusione si ritiene che questa Soprintendenza non debba rendere ulteriori pareri.»

In relazione alla nota prot. n. 7783/2022 della Soprintendenza di Siracusa, si osserva quanto segue:

- per il punto 4, la citata nota n. 6629 del 9 luglio 2020, inviata "anche ai ministeri ricorrenti" non



A

risulta ricevuta da questo ufficio, e non si comprende in ogni caso chi ne siano i destinatari; inoltre, nel merito, occorre osservare che la frase riportata come già espressa dalla Soprintendenza, «*le aree ove ricadono parte degli aerogeneratori risultano essere poste a ridosso di un'area individuata come area boschiva ex L. 227/2001, che non preveda "fasce di rispetto"*», non è corretta, essendo accertato, anche dalla consultazione della Carta forestale, dove sono delimitati i boschi ai sensi della citata Legge Regionale (consultabile sul Sistema Informativo Forestale, portale applicativo GIS del sistema informativo territoriale Forestale della Regione Siciliana <https://sifweb.regione.sicilia.it/portalsif/home/webmap/viewer.html>) che le aree in questione sono individuate come boschi non solo dal citato Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (abrogato comunque con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"), ma anche dalla Legge Regionale 16/1996;

- per i punti 5 e 6, in particolare con riferimento alla supposta "*espressa disciplina derogatoria*" citata dal Comune e dal Comando Forestale, si precisa che le **opere in progetto non costituiscono infrastrutture** connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse, **bensì impianti** per la produzione di energia da fonti rinnovabili, **per i quali non può invocarsi la norma derogatoria alla fascia di rispetto boschiva**, strumento inoltre, di carattere eccezionale, come noto, non assoggettabile ad interpretazione estensiva o analogica (art.14 Preleggi).


Detta **distinzione, impianto-infrastruttura** è ben chiarita dall'art.12 comma 1 dal D.Lgs. 387 del 2003 'Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità', che si riferisce alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché alle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti. Non può dunque applicarsi alle opere in progetto, con riferimento agli aerogeneratori (impianto) di cui trattasi, quanto previsto dall'art.10 comma 8 della L.R. n.16/1996, secondo cui '*Il divieto di cui al comma 1 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale. È altresì consentita la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse*'.

- preso atto che la Soprintendenza, nel limitarsi a riportare una sintesi di alcuni degli atti del procedimento, non ha risposto nel merito alla richiesta di valutazioni sulla conformità paesaggistica delle pale certificate come ricadenti in area boschiva nel citato parere prot. n. 74871 del 26/08/2020 del Comando Forestale, e pertanto in area non idonea ai sensi del D. Pres. Sicilia 26/2017;
- preso atto inoltre che nell'ambito di tale sintesi sono stati riportati i contributi del Comune di Carlentini e del Comando forestale con esclusivo riferimento all'applicazione della disciplina derogatoria; **si sottolinea che anche ove si considerasse, ma, come detto sopra, erroneamente, applicabile detta disciplina derogatoria, questa sarebbe applicabile alle sole fasce di rispetto dei boschi (L. 16/1996, art. 10, c. 8), e non alle aree boscate;**
- vista la dichiarazione secondo la quale la Soprintendenza di Siracusa non ritiene in conclusione di dovere rendere ulteriori pareri;



f

dovendo ottemperare alla sentenza TAR Sicilia, sez. di Catania, n. 1611/2021 come confermata dal CGA n. 648/2022, questa Direzione Generale conferma il proprio parere tecnico-istruttorio espresso con prot. n. 23800 del 10 agosto 2020, con l'esclusione della condizione n. 1 come motivata nei relativi *considerata*.

Il Responsabile del procedimento   
Arch. Isabella Fera  
(tel: 0667234548 /email: isabella.fera@cultura.gov.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Luigi LA ROCCA 